



**CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Anni 2017-2019**

## **INDICE**

Introduzione al Piano.....	4
Contesto normativo di riferimento .....	5
Novità normative e aggiornamento del PTPCT .....	7
Organizzazione e funzioni del Consiglio regionale .....	8
Collegamenti del PTPCT.....	10
Il sistema dei controlli - Organismo indipendente di valutazione .....	11
I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione .....	13
<b>SEZIONE I Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2017.....</b>	<b>16</b>
1. Misure di prevenzione della corruzione in consiglio regionale: cronoprogramma .....	18
1.2 Misure da attuarsi e da declinarsi in obiettivi.....	20
1.3 Rotazione del personale.....	21
<b>SEZIONE II Trasparenza e Integrità .....</b>	<b>.....</b>
<b>Presentazione.....</b>	<b>23</b>
1. Accesso civico .....	24
2. Contenuti.....	25
3. Limiti alla trasparenza.....	26
4. Soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati .....	26
5. Data della pubblicazione.....	27
6. L'O.I.V. ....	27
7. Attuazione del Programma .....	27
8. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni .....	29
9. Informatizzazione.....	29
10. Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	300
11. Formazione.....	300

**Allegato A**  
**Organigramma**

**Allegato B**  
**Tabella riassuntiva dei dati del Programma**

**Allegato C**  
**Obblighi di pubblicazione 2017-2019**

## Introduzione al Piano

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e specificato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con delibera 11 settembre 2013, n. 72, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica sulla sua attuazione.

Pertanto il presente documento costituisce il Piano Triennale della Corruzione (PTPC) 2017-2019 per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e rappresenta l'aggiornamento del PTPC 2016-2018, del quale mantiene l'architettura, pure con qualche integrazione strutturale.

I contenuti del PTPC sono elencati nell'indice e rispondono alle indicazioni dettate dal citato PNA approvato con deliberazione CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 e tengono conto degli indirizzi forniti dall'ANAC con deliberazione n. 12/2015 e con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 la quale, fra l'altro approva il PNA 2016.

Questa edizione mira a potenziare il coinvolgimento in termini di collaborazione attiva della generalità delle strutture organizzative consiliari nelle diverse fasi di predisposizione e attuazione del PTPC, favorendo in tale modo i processi di condivisione dell'adozione delle misure individuate e la conseguente responsabilizzazione nella fase della loro concreta attuazione. In tale prospettiva spetta ai dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, l'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Spetta ai referenti di ciascuna struttura organizzativa, direzionale e non, per ciascun ambito di rispettiva competenza, assicurare il coadiuvo nella individuazione delle misure di prevenzione e la collaborazione al Responsabile anticorruzione e trasparenza nella prevista attività di monitoraggio e verifica.

Il presente aggiornamento è adottato, su proposta del Responsabile anticorruzione e trasparenza, dall'Ufficio di Presidenza e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione".

Sul sito web del Consiglio regionale è stata inoltre pubblicata la Relazione del Responsabile che reca i risultati dell'attività svolta per il 2016, secondo la scheda standard fornita dall'ANAC tramite il proprio sito web.

## Contesto normativo di riferimento

Al fine di predisporre il presente aggiornamento si è provveduto, preliminarmente, ad una ricognizione del quadro normativo di riferimento e a verificare i cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno 2016.

La **legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", delinea in modo compiuto un corpo normativo destinato tanto alla prevenzione e repressione di fatti corruttivi quanto alla diffusione della cultura dell'integrità nel settore pubblico allargato. A tale normativa, ed in stretto collegamento con la stessa, hanno fatto seguito: - il **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - il **d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39** "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"; - il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Ulteriori e rilevanti disposizioni attuative della normativa sopra richiamata sono: - **l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". **24 luglio 2013**; - la **delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72** "Approvazione del Piano nazionale anticorruzione"; - la **delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75** "Linee guide in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Nel corso dell'anno 2014 sono sopravvenute le ulteriori seguenti disposizioni:

- **d.l. 24 aprile 2014, n. 66**, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89. Il decreto legge dispone diverse modifiche al d.lgs. n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ha previsto nuovi obblighi fra i quali si segnala quello relativo all'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi della amministrazioni pubbliche e dei dati relativi alle entrate e alle spese; l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni, che deve concernere, oltre alla pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento annuale, già prevista nella precedente formulazione del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal 2015, anche la pubblicazione di un indicatore trimestrale dei tempi medi.

- **d.l. 24 giugno 2014, n. 90** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con legge 11 agosto 2014, n.114. Con tale decreto legge, all'articolo 19, viene disposta la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, già istituita con d.lgs. 163/2006, stabilendo il passaggio di tutte le funzioni all'ANAC, con trasferimento a quest'ultima di tutte le relative risorse. Nella medesima disposizione si stabilisce il cambio di denominazione dell'ANAC da "Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza" in "Autorità nazionale anticorruzione", trasferendo sul Dipartimento della funzione pubblica le competenze relative alla misurazione e valutazione della *performance*, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 già esercitate da ANAC, così da concentrare su quest'ultima, in via esclusiva, le competenze in materia di prevenzione della corruzione.

- **Regolamento 9 settembre 2014** dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), "Regolamento in

materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”.

Nel corso del 2015 sono sopravvenute le ulteriori seguenti disposizioni in materia:

**Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**. In particolare l'art. 7 relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza attraverso la delega al Governo all'adozione di decreti finalizzati alla revisione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Nel corso del 2016 sono intervenute modifiche legislative rilevanti che riguardano i processi di formazione del PNA e dei PTPC, il rafforzamento del ruolo del RPCT e la semplificazione delle attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione e trasparenza. Si fa riferimento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul codice dei contratti pubblici ed al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il quadro normativo è comunque in evoluzione: mancano diversi elementi per il completamento dei processi di riforma amministrativa portati dalla legge n. 124/2015 ad esito dei quali, come rilevato anche del PNA, potranno superarsi progressivamente le difficoltà riscontrate dall'intero panorama delle pubbliche amministrazioni nell'approccio e nell'affrontare il tema dell'autoanalisi organizzativa, della conoscenza sistematica dei processi svolti, dei procedimenti amministrativi di competenza e quindi, della programmazione unitaria dei processi di riorganizzazione.

Occorre evidenziare la portata della riforma in materia di trasparenza prevista dal decreto legislativo 25 . 2016, n. 97 che, fra l'altro, mira ad introdurre anche nel nostro paese il modello del Freedom of Information (FOIA), in analogia a quanto già consolidato, da anni, nei Paesi anglosassoni e del Nord Europa. Sulla base di tale modello si estende l'accesso civico in base al quale ogni cittadino ha diritto non solo di pretendere l'effettiva pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente, ma anche – senza che vi sia una specifica motivazione – di ottenere dati, informazioni e documenti prodotti dalle amministrazioni. E' di tutta evidenza che, considerata la rilevanza dell'intervento normativo, che ciascuna Amministrazione debba procedere ad adeguare la propria struttura organizzativa individuando responsabilità, competenze e normative regolamentari interne di dettaglio.

Sulla direttrice delle sopra citate modifiche legislative, si pone la citata delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, che porta indicazioni operative sia in materia di trasparenza sia ai fini dell'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione.

## **Novità normative e aggiornamento del PTPC**

Gli interventi normativi modificativi, il PNA approvato con la citata delibera ANAC n. 831/2016 e le direttive e linee interpretative dettate dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, richiedono che il PTPC si caratterizzi per una forte contestualizzazione e richiedono l'adozione di misure specifiche e di monitoraggio e controllo costanti dell'attuazione e dell'efficacia del piano stesso.

Pertanto il processo di predisposizione del PTPC richiede una significativa verifica dei processi/procedimenti del Consiglio regionale. Tale attività, come indicato nel PNA 2016, trova "...logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività della PA", e conseguentemente sono effettuati, a cura del RPCT, appositi incontri con i referenti anticorruzione di ciascuna articolazione organizzativa del Consiglio regionale, finalizzati al riesame dei processi/procedimenti con la verifica delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono nei processi e alla previsione dell'inserimento di nuovi processi/procedimenti, mantenendo la coerenza della mappatura con il censimento dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 33/2013.

La rilevanza di tale attività di revisione dei procedimenti si manifesta in particolare nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture con la scomposizione in modo analitico dei vari sistemi di affidamento individuando per ciascuna fase gli specifici elementi di rischio e le relative misure di prevenzione sulla base delle indicazioni fornite con l'aggiornamento al PNA, approvato con determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 dall'ANAC. A tale fine deve tenersi conto delle novità normative relative ai procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture, di particolare rilevanza in tema di anticorruzione, derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle specifiche linee guida da parte di ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni fino ad oggi pubblicate.

Permane peraltro la necessità, in attuazione della menzionata determinazione ANAC n. 12/2015, di effettuare un'analisi del contesto esterno in modo tale da descrivere la realtà socio economica e la presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e di criminalità organizzata.

Per quanto concerne la normativa regionale, il d.lgs. 97/2016 in tema di anticorruzione e trasparenza induce ad esaminare le modifiche introdotte sotto il profilo dei riflessi che queste producono sulla normativa regionale. A tale fine si provvederà ad istituire un gruppo di lavoro con lo scopo di individuare le leggi regionali che necessitano di modifiche normative.

## **Organizzazione e funzioni del Consiglio regionale**

Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.

Esso esercita la funzione legislativa che è attribuita alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, concorre alla determinazione dell' indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull' attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione; esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Approva con legge il bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione. Può fare proposte di legge al Parlamento.

A garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa (art. 24 Statuto d'autonomia e articoli 4 e 5 L.R. 18 giugno 2007, n. 17).

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto; attualmente il Consiglio è formato da 49 consiglieri regionali, che rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consigliere ha diritto di iniziativa delle leggi regionali e delle altre deliberazioni del Consiglio e ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio regionale, di cui è portavoce, lo convoca e sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri Organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio. (art. 20 Statuto e art. 6 L.R. 18 giugno 2007, n. 17).

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio e delle commissioni, sovrintende alla struttura organizzativa del Consiglio, delibera la proposta di bilancio e il rendiconto consuntivo del Consiglio regionale, fornisce gli indirizzi politico-amministrativi e gli obiettivi al Segretario generale, quantifica ed attribuisce le risorse alla Segreteria generale e verifica la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti agli indirizzi ed obiettivi forniti.

La disciplina delle competenze degli organi di indirizzo politico e delle funzioni dell'Amministrazione consiliare sono stabilite, rispettivamente, dal Regolamento interno e dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 e successive modifiche.

La peculiarità delle funzioni istituzionali delle Assemblee legislative regionali prevedono una limitata attività di amministrazione attiva di risorse pubbliche, essendo circoscritta all'attività amministrativa a supporto del funzionamento dell'Assemblea e, conseguentemente rileva una situazione di rischio contenuta, come rappresentato dall'analisi del rischio di cui al presente Piano.

Per quanto riguarda specificamente l'organizzazione interna, la Segreteria generale, struttura amministrativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, fa capo al Segretario generale ed è articolata in due macrostrutture di livello direzionale: l'Area giuridico – legislativa nel cui ambito operano il Servizio processo legislativo ed il Servizio Studi e Assemblea e l'Area generale, nel cui ambito operano

il Servizio amministrativo, il Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali ed il Servizio Organi di garanzia.

Come in altri Consigli regionali, presso il Consiglio del Friuli Venezia Giulia hanno sede ed operano alcuni organismi dotati di autonomia, in relazione a specifiche finalità istituzionali ad essi attribuite dalle relative leggi istitutive: il Garante regionale dei diritti della persona – Organismo collegiale che esercita funzioni di garante per i bambini e gli adolescenti; garante per le persone private della libertà personale; garante per le persone a rischio di discriminazione - ed il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). Tali organismi svolgono attività di servizio pubblico e comunque in favore dei cittadini e dell'utenza esterna. L'esercizio delle loro funzioni – unitamente allo svolgimento dell'attività amministrativa in quanto tale – è supportato dalla Segreteria generale con il citato Servizio Organi di garanzia a cui compete il supporto organizzativo e amministrativo anche all'attività della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita anch'essa presso il Consiglio regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale, oltre che della propria segreteria particolare, si avvale di due strutture di livello dirigenziale: l'Ufficio stampa e l'Ufficio di gabinetto.

L'attuale assetto organizzativo della struttura consiliare è stato determinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015 e dai successivi provvedimenti organizzativi.

L'organigramma, riprodotto nell'allegato A rappresenta la situazione alla data del 1° gennaio 2017.

L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale, con l'individuazione delle funzioni assegnate a ciascuna struttura e l'articolazione interna, è disponibile sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente".

## **Collegamenti del P.T.P.C. con il Piano della Performance**

I contenuti del Piano costituiscono elementi che devono essere obbligatoriamente presenti nella realizzazione del ciclo integrato delle prestazioni e dei risultati. Si pone pertanto l'esigenza di assicurare un coordinamento permanente tra il PTPC, il Piano e la Relazione sulle prestazioni ed i risultati oltre che con il sistema di valutazione.

A tale proposito si evidenzia che il novellato art. 14 del d.lgs. 33/2013, stabilisce, fra l'altro che "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi."

Inoltre, in attuazione a quanto espressamente previsto dal PNA, dovranno essere inserite negli strumenti del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati, obiettivi ed indicatori anticorruzione con l'evidenza delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione e l'attuazione del Piano nonché, in attuazione di quanto previsto dalla delibera ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", il Piano deve definire la strategia di prevenzione finalizzata al perseguimento di obiettivi strategici quali la riduzione delle possibilità che si realizzino casi di corruzione, la realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione e l'assicurazione di ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale.

A quest'ultimo proposito si sottolinea che l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm., a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza, "che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

In ottemperanza a tale disposizione, l'Amministrazione consiliare individua quali ulteriori misure per la trasparenza la pubblicazione dei dati relativi all'erogazione dell'indennità di fine mandato di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38.

## **Il sistema dei controlli - Organismo indipendente di valutazione**

La legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 prevede che al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con propri atti organizzativi, tali materie.

Infatti, l'art. 33 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale prevede che le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato e che ai sensi della citata legge regionale 18/2016 per la suddetta valutazione l'Ufficio di Presidenza si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.

Tale Organismo di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ed è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'Organismo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all'Ufficio di Presidenza; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ai documenti del Consiglio regionale e può richiedere agli uffici tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti che si riassumono:

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali, nonché il modello per la valutazione di risultato dei dirigenti;
- predispone, almeno annualmente, i parametri di riferimento della valutazione e relativi all'efficace ed efficiente gestione degli obiettivi;
- presenta detti parametri all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
- cura direttamente l'informazione al dirigente interessato dei parametri di valutazione e degli obiettivi, generali e particolari, prima dell'inizio della gestione dell'anno di riferimento;
- provvede, periodicamente, all'attività di monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi annuali; dell'esito del monitoraggio e degli eventuali correttivi di gestione da apportare viene informato il dirigente interessato;
- propone, annualmente, la valutazione finale sull'operato dei dirigenti, sulla scorta della correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili;
- provvede, prima della definitiva formalizzazione della valutazione, anche parzialmente negativa, all'acquisizione, in contraddittorio, delle deduzioni del dirigente interessato;

- elabora, ove richiesto, proposte e modelli di valutazione riferiti a personale non dirigente con incarico di Posizione organizzativa;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed è responsabile della sua corretta applicazione;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni.
- svolge compiti propri connessi all'attività di anticorruzione e trasparenza previsti da norme di legge.

## **I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione**

I soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e concorrono alla formazione ed attuazione del PTPC del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono:

**L'Ufficio di Presidenza** che svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ovvero i suoi aggiornamenti, e nel quale sono delineati gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per assicurare la trasparenza, tra i quali – come prescrive il novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, deve rilevarsi quello di promuovere “maggiori livelli di trasparenza” rispetto a quanto prescritto dalla vigente normativa;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo art. 8 della legge n. 190/2012 che a proposito di detti obiettivi strategici aggiunge che “costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica e del Piano triennale della prevenzione della corruzione”;
- adotta il codice di comportamento;
- adotta il Piano delle prestazioni e dei risultati, quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati e funzionali alla prevenzione della corruzione e alla realizzazione della trasparenza.

### **il Responsabile della prevenzione della corruzione**

L'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 66 del 23 ottobre 2013 ha nominato il Segretario generale del Consiglio, dott. Augusto Viola, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con ciò trovandosi in linea con le recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, ai sensi del quale deve concentrarsi necessariamente in un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'incarico risponde a tutti i criteri di scelta previsti dalla legge n. 190/2012, come modificata, e dagli indirizzi contenuti nel PNA.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le prescrizioni contenute nel Programma per la Trasparenza;
- verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, tenuto conto di eventuali proposte formulate dalla dirigenza generale e dai dirigenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- propone la modifica del Piano resa necessaria dall'evoluzione di altri nuovi fenomeni a rischio corruzione o di violazioni di norme, ovvero quando intervengano modifiche normative o si verificano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- individua, d'intesa con i dirigenti, il personale da inserire nelle diverse attività di formazione e/o aggiornamento, in relazione al rischio specifico;
- elabora e pubblica sul sito web istituzionale, entro il 15 dicembre 2015, la relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, secondo il modello standard predisposto dall'ANAC;
- riferisce all'Ufficio di Presidenza sull'attività svolta, ogniqualvolta sia necessario;

- cura che nell'ambito del Consiglio regionale siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nel Consiglio regionale, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.

### **La Struttura di supporto diretto**

Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Posizione organizzativa 'Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione'. Con funzioni di supporto a tutta l'attività del RPCT. Nelle competenze di tale struttura rientra il supporto all'attività relativa all'organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali in non, alla programmazione e alla gestione delle procedure di valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, il che si pone in conformità alle indicazioni di opportunità, circa le competenze della struttura a supporto del RPCT, dettate dall'ANAC nella deliberazione dell'agosto 2016 di approvazione del PNA.

### **L'Organismo indipendente di valutazione (OIV)**

La legge n. 190/2012 con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ha rafforzato il ruolo dell'OIV in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai sensi della normativa vigente, a tale Organismo spetta in particolare:

- la verifica dell'adeguatezza del PTPC nonché la coerenza di esso con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategica e gestionale;
- l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione con la verifica del corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPC;
- la verifica dei contenuti della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza;
- la verifica, ai fini della validazione della Relazione sulla prestazione, che nella misurazione e valutazione della prestazione si tenga conto di obiettivi correlati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- esprimere parere obbligatorio sulla proposta di codice di comportamento.

L'OIV riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fornendo alla medesima Autorità ogni informazione da essa richiesta.

### **i Dirigenti**

I dirigenti sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel presente Piano, ed in particolare, degli obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio ivi previste e collaborano con il Responsabile rispettivamente, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere l *bis*), l *ter*) e l *quater*), e dell'articolo 17 del d.lgs. 165/2001.

Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile e vigilare sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti assegnati, ciascun dirigente è individuato quale Referente per la prevenzione nell'ambito della struttura alla quale è preposto.

A tutti dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio, di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare, i dirigenti preposti alle attività amministrative a più elevato rischio di corruzione forniscono collaborazione al Responsabile nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l'implementazione del Piano. La mancata risposta dei dirigenti alle richieste di informativa avanzate dal Responsabile della prevenzione è suscettibile di sanzione disciplinare, come stabilito nel Codice di comportamento.

Tutta la dirigenza è interessata di puntuali responsabilità per eventuali inadempimenti, da parte dei dipendenti, rispetto alle misure prescritte nel presente Piano.

Oltre a quanto sopra evidenziato, con riguardo alla misura "Formazione", i dirigenti collaborano con il Responsabile per individuare le necessarie attività formative per il personale assegnato.

### **I Referenti**

I dirigenti, relativamente alle strutture che ad essi fanno riferimento, possono individuare ulteriori referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT che supportano, collaborando con la struttura di supporto diretto, nelle attività di monitoraggio e di controllo previste, per quanto riguarda la struttura di riferimento.

### **il Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali**

Il servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, competente nella gestione informatica, garantisce il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito web istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle misure previste dal Piano e la diffusione anche interna attraverso i canali di comunicazione del Consiglio regionale. Provvede allo studio e alla realizzazione di soluzioni organizzative e interventi o accorgimenti tecnici sui sistemi idonei ad assicurare la riservatezza della corrispondenza, dal momento della ricezione, alla gestione, fino alla conservazione, a tutela dei soggetti che effettuino segnalazione di illeciti.

Garantisce inoltre il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle misure previste dal P.T.P.C.

**Tutto il personale del Consiglio regionale** è coinvolto nell'attuazione del Piano e, in particolare, delle relative misure. Ogni dipendente deve informare tempestivamente il proprio diretto superiore o il Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso risultino anomalie, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti stessi o qualsiasi altro caso di inosservanza delle disposizioni e delle misure contenute nel presente Piano.

Chiunque, inoltre, venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano e nella correlata normativa è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche per il tramite del proprio superiore, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

### **I collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale:**

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito;
- rispettano il Codice comportamento

## Sezione I

### **Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019**

Il Piano 2017-2019 costituisce il terzo aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2013-2016, viene adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31/01/2017, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Augusto Viola, Segretario generale dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, e viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

Il Piano conferma, in allegato, la tabella (allegato B) dei processi più esposti a rischio di corruzione nell'ambito dell'amministrazione consiliare, non solo nelle quattro aree indicate dalla legge 190/2012 e dal P.N.A., bensì - come stabilito dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 - di un'ulteriore area di rischio specifica del Consiglio regionale, nella quale confluiscono i processi che ineriscono ad attività connesse alle finalità istituzionali delle Assemblee legislative regionali e degli organi od organismi assembleari e le attività connesse alla funzione legislativa. A tale ulteriore area è stata data la denominazione Area istituzionale.

La strategia anticorruzione tiene conto della specificità del Consiglio regionale, organo di rappresentanza democratica, con funzioni non solo normative ma anche amministrative e di programmazione, dotato di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

Si evidenzia altresì che il PTPC 2017-2019, in relazione alla "Revisione dei processi a rischio e delle misure di prevenzione e la misurazione dei relativi valori a rischio", ed al fine di dare piena attuazione alle indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 12/2015, prevede una rivisitazione complessiva tramite un'attività di ricognizione integrale dei processi della Segreteria generale del Consiglio con - per ciascun processo o sotto-processo - relativa analisi e descrizione dei processi (e relative fasi), individuazione delle responsabilità e delle strutture coinvolte, valutazione e ponderazione, trattamento del rischio e quindi collocazione dei processi mappati nelle Aree di rischio, generiche e specifiche.

In tale attività, svolta con il coinvolgimento di tutti i dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei referenti anticorruzione, si svilupperà nel corso di riunioni collegiali e di incontri mirati, con il coordinamento della Struttura di supporto diretto che provvederà alla predisposizione delle necessarie schede descrittive.

Questo lavoro dovrà trasfondersi, entro il 2017, in un intervento di modifica al presente Piano, da parte dell'Ufficio di Presidenza ed è mirato, in aggiunta alle misure già previste nell'ordinamento regionale a ridurre la possibilità che si verifichino casi di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1, p. 30) ha inoltre provveduto a elaborare, sulla base della scheda standard predisposta dall'ANAC, la propria relazione annuale contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. e delle attività svolte nel corso dell'anno 2016 in materia di prevenzione della corruzione secondo quanto definito dal P.T.P.C. Tale relazione, è stata elaborata e pubblicata, entro il 15 gennaio 2017, sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

Al fine di consentire al Responsabile l'esercizio delle funzioni di verifica dell'attuazione del P.T.P.C., anche con riferimento al monitoraggio e alla vigilanza da espletare nel rispetto degli obblighi di trasparenza, tutte le strutture sono chiamate ad assicurare la loro collaborazione per garantire la corretta attuazione dei Piani.

In piena coerenza tra il PTPC e il Piano della Performance, le misure di prevenzione della corruzione vengono tradotte nel Piano degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai dirigenti, alle Posizioni organizzative e al restante personale, in quanto individuare le misure e specificarle in obiettivi ben definiti, le rende più efficaci e verificabili, consentendo di confermare la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

Il Responsabile assicura la massima diffusione del Piano sia all'esterno sia all'interno dell'amministrazione consiliare tramite la pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio regionale – sezione Amministrazione trasparente – oltre che nella pagina intranet del Consiglio regionale.

## 1. Misure di prevenzione della corruzione in consiglio regionale: cronoprogramma

SOGGETTI	ATTIVITA' /ADEMPIMENTI	TERMINI
RPCT; UP; Struttura di supporto diretto	Adozione del Piano triennale prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale trasparenza e integrità (PTTI) su proposta del RPC e successivi aggiornamenti	Entro il 31 gennaio di ogni anno
	Pubblicazione del PTPC e PTTI sul sito web- sezione "amministrazione trasparente"- e trasmissione al Dipartimento funzione pubblica	Entro il 31 gennaio di ogni anno
	Divulgazione del Piano prevenzione della corruzione agli uffici e presa d'atto da parte dei dipendenti	
RPC e Responsabili strutture competenti per materia	<u>Avvio dei processi di regolamentazione specifica per procedimenti e procedure:</u>	2017 -2019
	3) Elaborazione direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, (con la individuazione e declinazione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza cause incompatibilità)	
	4) Disciplinare per regolamentare le modalità dei controlli e le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo a) sul rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito cessazione del rapporto; b) su precedenti penali ai fini dell'attribuzione incarichi e dell'assegnazione ad uffici	
	5) Disciplinare per regolamentare modalità di segnalazione degli illeciti e tutela del dipendente segnalante	
	Predisposizione di protocolli di legalità (o patti di integrità) per l'affidamento di commesse	
	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini (previsti dalla legge o regolamenti) per la conclusione dei procedimenti	
	Informatizzazione dei processi, laddove fattibile.	
RPC e Servizio competente in materia di formazione	Formazione del personale: 1) predisposizione di programmi annuali di sensibilizzazione del personale su trasparenza e prevenzione della corruzione; 2) aggiornamento normativo dei referenti della Trasparenza, dell'anticorruzione e dell'Ufficio addetto alla pubblicazione dei dati	Entro il 31 gennaio di ogni anno

RPC struttura a supporto	Aggiornamento e acquisizione della dichiarazione di incompatibilità e mancanza di conflitto di interessi per gli incarichi in corso (ai sensi del D.lgs 39/2013 e d.p.r. 62/2013)	annuale
Tutti i responsabili di strutture	Monitoraggio al RPC su rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	annuale
Tutti i responsabili di strutture	Presentazione proposte per il successivo piano di prevenzione della corruzione per attuazione misure ed eventuali rivalutazione/completamento della definizione dei processi a maggior rischio di corruzione	entro ottobre di ogni anno
Tutti i responsabili di strutture	relazione su attività poste in atto in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risultati realizzati in esecuzione del piano	entro ottobre di ogni anno
Tutti i responsabili di strutture; Struttura di supporto diretto	Aggiornamento mappatura processi e analisi rischio con identificazione e definizione delle misure da attuare prioritariamente per la riduzione del rischio nelle aree particolarmente sensibili.	entro gennaio 2017
Tutti i Responsabili di strutture	attestazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, dell' inserimento nei bandi di gara delle regole di legalità o integrità	Entro il 31 gennaio di ogni anno
RPC	proposta di modifica del Piano prevenzione della corruzione	Entro il 31 dicembre di ogni anno
RPC	Relazione annuale di attuazione del Piano e pubblicazione sul sito web	Entro il 31 gennaio di ogni anno
RPC e referenti	Ricognizione dati pubblicati e da pubblicare ai sensi del PTI e normativa vigente	2017-2019
RPC e referenti	Verifica della qualità dei dati pubblicati	
RPC e referenti	Implementazione dei dati e messa a regime	
RPC e referenti	Disciplinare su modalità di trasmissione dei dati alla redazione internet: apertura sistema per immissione dati	
RPC; referenti; Struttura di supporto diretto	Monitoraggio semestrale in materia di trasparenza ed integrità	semestrale
RPC e referenti	Valutazione pubblicazione dati ulteriori	annuale
RPC e referenti	Aggiornamento annuale del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"	Entro il 31 dicembre di ogni anno
RPC e referenti	Relazione su attuazione Programma triennale per la Trasparenza, evidenziando eventuali scostamenti	Entro il 31 dicembre di ogni anno

## **1.2 Misure da attuarsi e da declinarsi in obiettivi**

Mappatura integrale dei processi delle strutture consiliari e conseguente analisi del rischio con identificazione e definizione delle misure da attuare prioritariamente per la riduzione del rischio nelle aree particolarmente sensibili.

Analisi delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 in tema di anticorruzione e trasparenza in relazione ai suoi riflessi sulla normativa regionale in materia di accesso, di trasparenza delle informazioni riguardanti i componenti degli Organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive, della dirigenza regionale ed in materia di sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale.

Predisposizione della normativa regolamentare di recepimento e attuazione delle disposizioni normative e delle Linee deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento alle istanze di accesso civico.

Riorganizzazione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale e revisione delle sottosezioni in conformità alle Linee guida dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Predisposizione e adozione formale del sistema di Monitoraggio e di controllo concernente il rispetto dei tempi di elaborazione, raccolta e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dei dati, documenti e informazioni.

## **1.3 Rotazione del personale**

Il P.N.A 2013-2016 ha previsto, ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2013, quale misura di prevenzione della corruzione, l'adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione.

Tale rotazione doveva essere attuata con l'accortezza di assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili, la piena funzionalità e il mantenimento delle necessarie competenze degli uffici e salvaguardando la continuità della gestione amministrativa.

La rotazione, infatti, come precisato anche dallo stesso P.N.A., deve essere adottata salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Anche l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sancita in sede di Conferenza unificata, nella seduta n. 79/CU del 24 luglio 2013, con particolare riferimento alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, ha convenuto che "l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa" e che "ove le condizioni organizzative dell'Ente non consentano l'applicazione della misura, l'Ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione".

Da ultimo, nell'ambito del tavolo tecnico istituito tra i responsabili anticorruzione dei Consigli regionali, è stata proposta una revisione dell'intesa del 24 luglio 2013 volta a tenere nella giusta considerazione le peculiarità dei Consigli regionali quali organi titolari della funzione legislativa costituzionalmente riconosciuta, nei quali la rotazione appare di difficile attuazione, in considerazione delle caratteristiche professionali infungibili, specifiche e qualificate sotto il profilo tecnico giuridico e legislativo di supporto allo svolgimento della funzione legislativa. E' stata proposta, pertanto, una integrazione dell'intesa che dia conto di queste peculiarità e preveda da un lato che la rotazione non debba interessare dette figure professionali che operano nei settori di supporto diretto all'organo legislativo, e dall'altro, per quanto attiene, invece, alle diverse figure professionali, che la rotazione, nell'ambito delle Assemblee legislative regionali, sia valutata in considerazione della consistenza numerica del personale, fermo restando che un valido strumento alternativo alla rotazione potrebbe essere l'adozione di misure organizzative che sanciscano una ripartizione delle competenze e, conseguentemente, delle responsabilità tra più livelli. Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è il profilo che attiene alla professionalità ed esperienza maturata nel settore di riferimento che andrebbero dispersi con la rotazione, la quale, peraltro, è ostacolata altresì dall'esiguo numero di dirigenti e funzionari presenti nel Consiglio regionale. Alla luce di quanto sopra argomentato, come da ultimo, già enunciato nel PTPC 2016-2018 si ritiene, di ribadire, anche in questa sede, che la rotazione non sia al momento una misura congrua con l'organizzazione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

## Sezione II

### Trasparenza e l'integrità

#### Presentazione

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, ivi compresi i fenomeni di cattiva amministrazione, il Legislatore attribuisce un ruolo estremamente rilevante alla trasparenza amministrativa che si configura quale strumento che consente ai cittadini di perpetrare un controllo diffuso e democratico sull'operato dei pubblici poteri e consente loro di indurre comportamenti virtuosi dei soggetti pubblici chiamati a rispondere delle proprie decisioni, traducendosi al contempo in un agente facilitatore strumentale al perseguimento della funzionalità dell'agire amministrativo in termini di efficienza ed efficacia.

Tale ottica è ben rappresentata dalla Legge n. 190/2012 che, ai fini della prevenzione della corruzione – qualifica la trasparenza amministrativa “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Da ciò peraltro consegue che la disciplina della ‘materia’ trasparenza rientra nella competenza esclusiva della legge statale. A tale proposito la Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, ha riconosciuto che la legge regionale può intervenire in tale ambito di competenza dello Stato, approvando norme più rigorose rispetto alle finalità perseguite da quelle statali.

Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto considerevoli innovazioni al quadro normativo in materia di trasparenza, prioritariamente ampliando l'ambito soggettivo di applicazione, operando una razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione ed introducendo una forma di accesso civico “generalizzato”, attivabile da chiunque, per tutti i dati ed i documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, il d.lgs. 97/2016, nell'ottica di evidenziare il rilevante ruolo della trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione, dispone la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, diventando quest'ultimo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con la specifica previsione di individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” si inserisce nel quadro evolutivo della normativa in

materia di trasparenza. Tali linee riguardano le principali modifiche e le integrazioni degli obblighi di pubblicazione e forniscono anche alcune indicazioni di carattere operativo sull'accesso civico in caso di inadempimento di tali obblighi.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, che estendono ai titolari di incarichi dirigenziali gli obblighi di pubblicazione già previsti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, l'ANAC si riserva di approvare Linee guida dedicate.

## **1. Accesso civico**

L'elemento maggiormente innovativo, fra quelli introdotti dal d.lgs. 97/2016 è rappresentato dall'introduzione di una nuova forma di accesso civico generalizzato.

L'accesso civico "semplice" permane e si pone quale strumento di rimedio per l'inadempimento di specifici obblighi normativi: chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti, può chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati in caso di mancata pubblicazione obbligatoria.

L'accesso generalizzato non presuppone la previsione di alcun obbligo di pubblicazione, ponendosi quindi quale riconoscimento della libertà di informazione, trovano unico limite nella tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013

Permane altresì il diritto di accesso documentale disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che mantiene un autonomo ambito di applicazione. L'accesso documentale si distingue sostanzialmente dal punto di vista soggetto poiché si tratta di un diritto a legittimazione ristretta, la cui titolarità è riconosciuta a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 il tema dell'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni si presenta particolarmente complesso, caratterizzato dalla coesistenza di istituti differenti e dalla necessità di un coordinamento adeguato tra le varie strutture organizzative coinvolte, pare opportuno accogliere le indicazioni fornite dall'ANAC con la citata deliberazione 1309/2016 e prevedere la predisposizione di un regolamento interno finalizzato a disciplinare le diverse tipologie di accesso previste e a definire competenze e modalità organizzative funzionali alla gestione delle istanze ricevute.

## **2. Contenuti ed obiettivi**

Il presente Piano mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione che rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa dei dati attraverso il web.

Il costante miglioramento del sistema, la manutenzione, l'aggiornamento e la qualità delle informazioni e dei singoli dati, l'ampliamento del ricorso agli strumenti telematici, costituiscono gli indirizzi di fondo ai quali occorre guardare con gli interventi annuali di aggiornamento.

Gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma non sono pertanto solo quelli di favorire la conoscenza da parte dei cittadini delle attività e dei servizi resi dal Consiglio, che costituiscono obbligo di legge, ma anche quelli di promuovere il miglioramento della propria organizzazione e di radicare la funzione della trasparenza nell'organizzazione in modo progressivo, stabile e integrato.

Va evidenziato comunque che tutta l'attività del Consiglio è sempre stata orientata a garantire un livello di trasparenza e legalità adeguato alle esigenze della collettività, ancor prima dell'obbligo normativo introdotto dal d.lgs. 33/2013: si consideri, infatti, solo a titolo di esempio, che già da tempo i lavori dell'Assemblea legislativa sono trasmessi in diretta televisiva sul sito web istituzionale.

Si evidenzia inoltre che l'aggiornamento del PNA dell'agosto 2016 sottolinea che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ... la mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. B) del d.l. 90/2014" il quale prevede che l'ANAC "salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

In conformità a tale previsione, si provvederà a pubblicare sul proprio sito, quali dati ulteriori, le informazioni relative alla corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Il d.lgs. 33/2013 inoltre, riafferma e sottolinea la necessità di un collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione (contenuta nel Piano della prestazione) e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano. E' necessario quindi che vi sia un coordinamento ed un'integrazione fra gli ambiti relativi alla prestazione e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel Piano si traducono in obiettivi organizzativi ed individuali da inserire nel Piano della prestazione.

Nella tabella (allegato C) sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione, i riferimenti normativi, la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, nonché l'unità organizzativa responsabile per la pubblicazione ovvero della trasmissione dei flussi informativi. E' inoltre esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue competenze istituzionali.

### **3. Limiti alla trasparenza**

Gli adempimenti di pubblicazione, oltre che al rispetto dell'articolo 4 del d.lgs. n. 33/2013, sono soggetti alle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si ricorda che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" e successivamente è intervenuta più volte: con i provvedimenti n. 182 del 26 marzo 2015, n. 240 del 23 aprile 2015 e nn. 376 e 377 del 25 giugno 2015 per chiarire le misure e gli accorgimenti di cautela necessari nella diffusione sui siti istituzionali dei dati personali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

In particolare viene precisato che, laddove sussista per l'Amministrazione un obbligo di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare caso per caso se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano essere o meno oscurati, in considerazione del fatto che le P.A. sono tenute ad evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati (art. 11 d.lgs. 196/2003 Codice della Privacy) e risulta possibile solo rendendo anonimi i dati personali eventualmente presenti, oscurando, quindi, il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l'identificazione.

Con riguardo, invece, ai dati sensibili o giudiziari, la loro diffusione è consentita solo qualora risulti indispensabile per il raggiungimento della finalità di pubblicazione.

Obiettivo del Programma, è dunque anche quello di contemperare i principi di pubblicità e trasparenza con quelli di riservatezza dei dati personali.

### **4. Soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati**

Il d.lgs. 97/2016, come già evidenziato, modificando l'articolo 10 del d.lgs. 33/2013, prevede l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. In sede di modifica del presente. Si evidenzia altresì che, secondo l'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che "I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall'articolo 43 del d.lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso un monitoraggio. Qualora nella sua attività periodica di verifica riscontri inadempimenti o ritardi nella pubblicazione dei dati, sollecita formalmente il dirigente della struttura interessata, portandone a conoscenza l'O.I.V, e assegnando un

tempo massimo per adempiere. In caso di mancato rispetto del termine, procede con una segnalazione all'O.I.V, all'Ufficio di Presidenza e all'ANAC.

Anche nel corso dell'anno 2016 lo stato di attuazione del Programma è stato verificato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha controllato la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Piano medesimo.

## **5. Durata della pubblicazione**

In ordine alla durata delle pubblicazioni non sono intervenute modifiche, pertanto il termine rimane fissato in cinque anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 33/2013 "decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 (*relativo al personale politico, agli amministratori ed ai dirigenti*), e 15, comma 4 (*relativo ai collaboratori o consulenti*)".

Invece, a differenza di quanto previsto in precedenza, alla scadenza dei suddetti termini, i documenti non devono più essere conservati in una specifica sezione di archivio del sito, ma devono essere resi accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

## **6. L'O.I.V.**

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e, come previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, "*la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori*".

L'OIV ha mantenuto i compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'Amministrazione che trovano la loro sintesi nella funzione di verifica circa l'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. Gli esiti di tali verifiche sono pubblicati sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, "Attestazioni OIV o struttura analoga".

Le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono valutati dall'Organismo ai fini della misurazione delle prestazioni sia a livello organizzativo, sia individuale dei dirigenti.

## **7. Attuazione del Programma**

Dopo la completa revisione del layout del sito web istituzionale del Consiglio regionale, effettuata alla fine del 2015 dalla società informatica in house sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria generale, la sezione "Amministrazione trasparente" ha mantenuto una collocazione in posizione ben visibile, anche se diversa, sulla home page del sito.

Il Programma della trasparenza ed i suoi aggiornamenti continuano ad essere pubblicati in formato elettronico aperto, liberamente scaricabile dall'utente, assicurando la tempestività nella pubblicazione delle informazioni, tenuto conto che l'effettiva fruibilità dei contenuti richiede l'esecuzione sui documenti di alcune rielaborazioni informatiche al fine di renderli compatibili con le indicazioni fornite dal legislatore in ordine ai formati aperti per il riutilizzo dei dati.

Nel corso del 2015 è proseguita l'attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni obbligatori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, sia di quelli previsti nel precedente programma, che vengono riconfermati, sia di quelli che si sono resi necessari nel corso dell'anno a seguito delle nuove disposizioni normative: si è cercato di assicurare, quindi, una parte significativa degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti.

Mediante la predisposizione e la pubblicazione di apposita modulistica, è stata data inoltre piena attuazione all' "accesso civico", con la pubblicazione di una pagina nella quale sono presenti tutte le informazioni necessarie per potersi avvalere di tale diritto, nonché i moduli utilizzabili per avanzare richiesta di accesso civico.

Particolare attenzione è stata dedicata all'implementazione dei dati riferiti agli organi di indirizzo politico, che è sempre stato considerato uno dei principali adempimenti in tema di trasparenza, pertanto:

nella sottosezione "altri contenuti":

- oltre a quelli obbligatori previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, già presenti, è stata pubblicata una tabella riepilogativa delle presenze/assenze mensili di ogni consigliere regionale alle sedute d'Aula;

- alla voce "ex consiglieri" sono stati pubblicati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi agli assegni vitalizi, essendo tali assegni intrinsecamente correlati all'aver esercitato il mandato di consigliere regionale. A seguito dell'approvazione della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 che ha portato alla riduzione degli assegni vitalizi regionali sopra i 1.500 euro lordi, la pubblicazione distingue anche i beneficiari dell'assegno e della sua quota che sono in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale. Si segnala, peraltro, che a decorrere dalla XI legislatura (13 maggio 2013) l'istituto dell'assegno vitalizio è stato abrogato (articolo 17, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18).

- è stata inoltre inserita una ulteriore sottosezione relativa alla voce "Versamenti effettuati dai Consiglieri regionali a favore di partiti o movimenti politici" dove sono pubblicati i dati, volontariamente comunicati annualmente dagli interessati, contenenti i nominativi dei Consiglieri regionali, gli importi versati, nonché i beneficiari del versamento (la decisione di dare pubblicità, su base volontaria, a questi versamenti, attraverso la pubblicazione annuale sul BUR, fu presa per la prima volta dall'Ufficio di Presidenza il 2 ottobre 2000; con la successiva delibera UP n. 162/2014 si è previsto di estendere tale pubblicazione anche nel sito web istituzionale).

A seguito delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, si è provveduto a pubblicare, nella sottosezione "pagamenti dell'Amministrazione", oltre ai tempi medi di pagamento annuale del Consiglio regionale, anche l'indicatore trimestrale.

Infine, in collaborazione con l'OIV, è stata condotta un'indagine sul benessere organizzativo e del rischio da stress lavoro-correlato, i cui risultati sono stati pubblicati.

## **8. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**

Nell'arco del triennio 2017-2019, il Consiglio regionale proseguirà l'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati secondo la tempistica prevista dalla tabella allegata e secondo l'alberatura e le modalità previste dalla normativa vigente. A tal proposito è tuttavia doveroso precisare che il formato di tipo aperto richiesto dalla normativa risulta difficilmente attuabile per quanto riguarda i documenti e le informazioni originariamente cartacei forniti da altri soggetti

Il regolare e tempestivo flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione sarà curato, con modalità che assicurino la tracciabilità dei flussi informativi, direttamente dalla struttura competente, individuata in relazione a ciascuno specifico obbligo di pubblicazione indicato nella tabella allegata, a cura del dirigente responsabile.

Per consentire la necessaria organizzazione da parte degli uffici per porre in essere la procedura di pubblicazione descritta, per potenziare le modalità di collaborazione attiva da parte dei dirigenti in tutte le fasi della predisposizione ed attuazione del Programma triennale, così come indicato dall'ANAC, e al fine di favorire la condivisione delle misure da adottare e la responsabilizzazione nella loro attuazione, il Responsabile della Trasparenza elaborerà un documento per pianificare ulteriormente la procedura.

E' importante ribadire che tra gli obiettivi delegati al Governo con la legge 7 agosto 2015, n. 124 si prevede un intervento di razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione al fine di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni. Una volta varati i nuovi decreti, il Consiglio regionale provvederà ai necessari adeguamenti in materia di trasparenza.

## **9. Informatizzazione**

Ugualmente allo scopo di garantire una sempre maggiore qualità e tempestività delle pubblicazioni richieste dal d.lgs. 33/2013, si implementeranno le azioni per assicurare l'informatizzazione dei processi di raccolta e pubblicazione dei dati, con una revisione dell'applicativo in uso e mediante lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema teso al superamento delle modalità manuali di inserimento dei dati.

Al Servizio sistemi informatici, comunicazione e affari generali, competente in materia di comunicazione e sito web, spetta la manutenzione delle procedure e applicazioni web finalizzate a garantire che la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" e la successiva estrapolazione dei dati sia conforme alle prescrizioni dettate dal d.lgs. 33/2013, soprattutto con riferimento alla rielaborazione delle informazioni da parte dell'utente esterno. Tale Servizio, in collaborazione con la struttura di diretto supporto del RPCT, cura l'uniformità grafica delle pagine nonché l'assetto e la gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni.

Il suddetto servizio, cura la gestione dei sistemi informativi di processo, nonché la gestione delle infrastrutture tecnologiche, individuando, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti assistendo le strutture titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi.

## **10. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Verranno messi in atto, inoltre, iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del P.T.T.I. e dei dati pubblicati e si organizzerà, in eventuale collaborazione con l'Amministrazione regionale, almeno una "giornata della Trasparenza", come strumento di coinvolgimento dei principali stakeholders e di promozione a valorizzazione della trasparenza del Consiglio regionale.

## **11. Formazione**

Il Piano di formazione del personale consiliare, in corso di redazione, provvederà ad assicurare ai dipendenti e ai collaboratori del Consiglio regionale, così come è già avvenuto negli scorsi anni, un costante e aggiornato apporto formativo sui temi della trasparenza e della legalità, quanto mai necessario in considerazione delle novità legislative nazionali di cui siamo in attesa.